

CRITERI DI DEROGA AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA PREVISTO DALL'ART. 14 c.7 del DPR 122/09

(Delibera Collegio del 16/11/2010)

- **Visto quanto prescritto dall'art. 14 c.7 del** "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni" (**DPR 122/09**) sul limite minimo di frequenza per procedere alla valutazione finale di ciascun studente.
- **Tenuto conto** che la competenza a stabilire deroghe a tale limite, come per la scuola secondaria di I grado, è del collegio docenti (vedi anche art. 1 c.5 del DPR medesimo), a condizione, **comunque, che le assenze complessive "non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati"**.
- **Tenuto conto** che il monte ore annuale personalizzato dello studente verrà conteggiato moltiplicando le ore settimanali del corso di studi frequentato dallo studente per 33, ivi comprese eventuali attività opzionali o integrative deliberate dai competenti organi collegiali.

Il **Collegio dei Docenti**, salvo precisazioni normative che potranno intervenire successivamente, **DELIBERA** che le **"motivate e straordinarie "deroghe** al limite minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico, **stabilito dall'art. 14 c.7 del DPR 122/09 in tre quarti del monte ore annuale personalizzato dello studente**, sono così determinate:

- 1) *gravi motivi di salute, sia fisici che psicologici, documentati con certificato medico specifico anche di 1 solo giorno*
- 2) *gravi motivi di famiglia (tra i quali: lutto parente entro il II grado, trasferimento famiglia, separazione coniugi) debitamente documentati anche mediante autocertificazione da un genitore*
- 3) *le uscite anticipate o le entrate posticipate, autorizzati dalla Dirigenza, per assenza del docente della classe non sostituibile con altri*
- 4) *le uscite anticipate o le entrate posticipate autorizzati dalla Dirigenza, con premesso annuale, per motivi di trasporto o sportivi*
- 5) *i periodi di assenza di 1 o più giorni, debitamente documentati, per la **partecipazione individuale** a campionati o eventi sportivi di carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale.*
- 6) *i periodi di assenza di 1 o più giorni per la **partecipazione individuale** a: progetti con altre scuole, stage, alternanza scuola – lavoro, learning week, iniziative culturali e formative, approvate dagli organi collegiali della scuola*

Compete al Consiglio di classe accertare preliminarmente in sede di scrutinio finale il limite minimo della frequenza e le eventuali deroghe che possono essere concesse allo studente, sempreché le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dello stesso. Tali circostanze devono essere debitamente verbalizzate

Frequenza minima per la validità dell'anno scolastico prevista dall'art. 14 c.7 del DPR 122/09

- Classi con 27 ore settimanali - frequenza minima: **668** ore annuali
- Classi con 32 ore settimanali - frequenza minima: **792** ore annuali
- Classi con 34 ore settimanali - frequenza minima: **842** ore annuali
- Classi con 35 ore settimanali - frequenza minima: **866** ore annuali
- Classi con 36 ore settimanali - frequenza minima: **891** ore annuali